



Deliberazione della Giunta comunale

N. 170 del 10.05.2011

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO N.1 RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.).

VERBALE

Il 10 maggio 2011 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Di Leva Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	SI
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Mario Spoto.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 1 ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in materia di Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.).

LA GIUNTA COMUNALE

- vista la relazione del Settore Tributi che si intende far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con la quale, evidenziate le ragioni di infondatezza o inammissibilità, si propone di costituirsi nel seguente giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da:
- **C.S. SRL** avverso:
 - “(...) l'emissione del ruolo (...)”;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco o suo delegato a costituirsi nel giudizio proposto avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano dalla società **C. S. srl** avverso cartella esattoriale n. 068 2009 0252127718;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

Con atto presentato in data 07.04.2011 la società C. S. srl, ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso “(...) l'emissione del ruolo in quanto il Comune di Sesto San Giovanni era a conoscenza del fatto che l'attività teatrale che si teneva presso il teatro era cessata il 31.12.2007. (...)”, chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n. 068 2009 0252127718 in quanto relativa ad un tributo dalla stessa ritenuto non dovuto.

A fondamento del ricorso in questione la ricorrente ha eccepito nei confronti dell'Ufficio la cessazione dell'attività esercitata nei locali per la cui occupazione sussisteva l'obbligazione tributaria.

Il ricorso in questione reitera le medesime ragioni eccepite, e dall'Ufficio controdedotte, nei confronti dell'avviso di pagamento relativo all'anno 2008 avverso cui la società C. S. srl aveva ricorso omettendo di costituirsi in giudizio.

Rispetto ad esso, si ravvisa inoltre la violazione dell'art. 21 co. 1 del D.Lg. 546/92 (“termine per la proposizione del ricorso”).

Per le ragioni evidenziate e poiché il ricorso, per le motivazioni addotte può essere ritenuto tale da consentire una valida opposizione, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a Suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

Il Funzionario
dott. Onofrio Venezia

Sesto S.G., lì 04/05/2011